

Decreto Scuola 170 del 2026

Sintesi approfondita delle disposizioni per il personale e le istituzioni scolastiche

La presente scheda analizza il decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, con particolare attenzione a docenti, personale precario, sostegno, ATA e DSGA, dirigenti, studenti e organizzazione scolastica. Il provvedimento interviene sia sull'avvio dell'anno scolastico 2026/2027 sia su misure destinate a operare negli anni successivi.

La sintesi segue il testo del decreto e distingue le disposizioni normative dalle indicazioni della relazione illustrativa e dalle osservazioni applicative. L'articolo 15 prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il testo è soggetto al procedimento di conversione e può essere modificato in quella sede.

Articolo 1 – Sostegno didattico e Piano educativo individualizzato

Il PEI definisce il numero delle ore di sostegno

L'articolo modifica il decreto legislativo n. 66/2017. Nel Piano educativo individualizzato (PEI) viene eliminato il riferimento alla semplice «proposta» del numero di ore di sostegno alla classe. La nuova lettera d-bis dell'articolo 7, comma 2, stabilisce che il PEI definisce, con adeguata motivazione, il numero di ore di sostegno da assegnare alla classe.

Il Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione (GLO), attraverso il PEI, assume quindi un ruolo più esplicito nella determinazione motivata del fabbisogno. La motivazione diventa un elemento centrale: deve rendere comprensibile il rapporto tra condizioni dell'alunno, bisogni educativi e sostegni richiesti.

Nuove scadenze per la redazione del PEI

Per gli alunni di nuova iscrizione o nuova certificazione il PEI è redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva entro e non oltre il 15 ottobre.

Per gli alunni già inseriti in un percorso di supporto alla disabilità e già iscritti nella medesima scuola, il PEI deve invece essere redatto in via definitiva entro giugno. Sono consentiti aggiornamenti, correttivi e integrazioni entro le prime due settimane di ottobre. Successivamente resta possibile modificarlo in presenza di nuove o sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

La conseguenza organizzativa è rilevante: per gli alunni già conosciuti dalla scuola, la definizione del fabbisogno viene anticipata alla conclusione dell'anno scolastico precedente. Occorre pertanto programmare i GLO e la raccolta della documentazione in tempo utile.

Continuità delle ore nel passaggio di anno

Nel passaggio da un anno di corso al successivo deve essere valutato prioritariamente il mantenimento del numero di ore di sostegno previsto nell'anno precedente. Restano però la clausola «fatta salva l'assegnazione dell'organico» e la possibilità di aggiornamenti motivati da nuove e sopravvenute condizioni della persona.

Non si configura, dunque, una conferma automatica e incondizionata delle ore. Il testo introduce un criterio prioritario di continuità del fabbisogno, da leggere insieme alle altre condizioni previste. Nel passaggio tra gradi di istruzione, a partire dall'infanzia, il PEI è aggiornato anche ai fini della definizione delle ore; il testo richiama inoltre nuove condizioni della persona e diverse condizioni di contesto rilevanti.

Approvazione del PEI e assenza di una componente

Il GLO può approvare il PEI anche in assenza di una delle componenti previste, purché regolarmente convocata, quando la mancata partecipazione impedirebbe il rispetto dei termini. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 66/2017.

La previsione consente di concludere il procedimento entro le scadenze, ma non elimina l'obbligo di convocare regolarmente tutte le componenti. La regolarità della convocazione e le ragioni per procedere devono risultare dagli atti.

Attribuzione delle risorse e posti in deroga

La relazione illustrativa collega l'intervento alla necessità di una corrispondenza più tempestiva tra fabbisogni risultanti dai PEI e risorse, richiamando anche il sostegno in deroga. Nel dispositivo, invece, la modifica dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 66/2017 consiste nella sostituzione della parola «assegna» con «attribuisce».

Sul piano sindacale occorre distinguere il contenuto precettivo dalle finalità illustrate nella relazione. La disposizione non prevede, da sola, una trasformazione generalizzata dei posti in deroga in organico di diritto.

Articolo 2 – Orientamento inclusione e contrasto alla dispersione

Per assicurare le attività nell'anno scolastico 2026/2027 viene incrementato il fondo di cui all'articolo 1, comma 561, della legge n. 197/2022: 30 milioni di euro per il 2026 e 40 milioni per il 2027, per un totale di 70 milioni.

Le risorse riguardano la valorizzazione dei docenti impegnati in tutoraggio, orientamento, coordinamento e sostegno alla ricerca educativo-didattica e valutativa, nell'ambito delle attività di inclusione, contrasto alla dispersione e personalizzazione dei percorsi.

Il decreto incrementa il fondo, ma non stabilisce un compenso individuale fisso per tutor o orientatori. La concreta destinazione delle somme e le modalità di remunerazione vanno definite nel quadro della disciplina applicabile e degli atti attuativi e contrattuali.

La copertura utilizza anche risorse ricavate dalla modifica delle decorrenze prevista dal comma 2 e, per 20 milioni nel 2027, dalla riduzione del fondo di cui all'articolo 16-ter, comma 5, del decreto legislativo n. 59/2017. L'aumento del fondo destinatario non coincide quindi integralmente con nuove risorse aggiuntive per il sistema scolastico nel suo complesso.

Articolo 3 – Digitalizzazione, latino e formazione incentivata

Programma biennale di digitalizzazione del SIDI

Il Ministero dell'istruzione e del merito adotta un programma biennale per sviluppare servizi digitali nel Sistema informativo dell'istruzione (SIDI). Sono autorizzati 14 milioni di euro complessivi, di cui un milione nel 2026 e 13 milioni nel 2027.

Il programma riguarda la gestione delle attività del personale e delle procedure amministrative, la programmazione e valutazione delle istituzioni scolastiche e la relativa documentazione. Prevede inoltre l'armonizzazione degli applicativi e una maggiore interoperabilità fra banche dati.

Per le segreterie scolastiche l'effetto atteso è una maggiore integrazione dei processi. La riduzione effettiva degli adempimenti dipenderà tuttavia dalle soluzioni realizzate e dal loro funzionamento.

Latino facoltativo nella secondaria di primo grado

Dall'anno scolastico 2027/2028, a partire dal secondo anno della scuola secondaria di primo grado, gli alunni possono scegliere l'insegnamento di Latino per l'educazione linguistica (LEL), per un'ora settimanale aggiuntiva, pari a 33 ore annue.

L'insegnamento è affidato a docenti della classe di concorso A-12 che abbiano sostenuto almeno un esame annuale o due semestrali di lingua o letteratura latina, oppure conseguito almeno 12 CFU nel settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/04. Il docente partecipa alla valutazione degli apprendimenti degli alunni che scelgono l'insegnamento.

L'attività deve essere realizzata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La norma non istituisce direttamente un nuovo contingente nazionale di posti: l'organizzazione concreta dell'offerta e l'impiego dei docenti richiedono attenzione alle risorse effettivamente disponibili.

Una tantum per la formazione incentivata

In attesa della definizione in sede di contrattazione collettiva nazionale, l'elemento retributivo accessorio una tantum previsto dall'articolo 16-ter, comma 4, del decreto legislativo n. 59/2017 è fissato al 10% del trattamento stipendiale in godimento.

La misura riguarda il sistema di formazione continua e incentivata e il relativo percorso triennale, alle condizioni previste dalla disciplina richiamata. Non costituisce un aumento generalizzato e permanente del 10% dello stipendio di tutti i docenti.

Articolo 4 – Libri di testo e contrasto al cyberbullismo

Per il 2026 viene incrementata di 21 milioni di euro l'autorizzazione di spesa per la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo. Il riparto segue i criteri e le modalità dei provvedimenti richiamati dal comma 1.

Dal 2027 viene ridefinito il fondo specifico per i contributi ai nuclei familiari: la dotazione è di 20 milioni di euro annui, la competenza passa al MIM e il limite ISEE è elevato da 30.000 a 40.000 euro.

I destinatari sono individuati fra gli studenti delle classi prime della secondaria di primo grado e delle classi prime e terze della secondaria di secondo grado. La disciplina attuativa è demandata a un decreto del MIM, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

La relazione illustrativa prospetta l'impiego della Piattaforma Unica e degli Uffici scolastici regionali, con importi graduati in base all'ISEE. Questi elementi descrivono il modello attuativo illustrato e vanno distinti dalle disposizioni direttamente contenute nel decreto.

Il Fondo permanente per il contrasto del cyberbullismo è inoltre incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Articolo 5 – Scuola europea di Brindisi

La Scuola europea di Brindisi è autorizzata ad avviare il progetto di candidatura all'International Baccalaureate Diploma Programme e gli atti necessari per la sua attivazione. La disciplina ha carattere speciale e territoriale.

Il personale docente è individuato prioritariamente tra i docenti di ruolo mediante procedura comparativa nazionale per titoli e colloquio. Un decreto ministeriale, previsto entro 90 giorni dall'entrata in vigore della disposizione, disciplina contingente, classi di concorso, requisiti, criteri e modalità di assegnazione. Il limite è di nove docenti, insieme a due unità ATA.

Il personale individuato conserva la titolarità nella scuola di provenienza e continua a maturare il punteggio di continuità didattica e di servizio. Il servizio è utile alla progressione giuridica ed economica nel ruolo di appartenenza. Sono previste anche disposizioni per il coniuge convivente dipendente pubblico, fermo l'assenso dell'amministrazione di appartenenza.

Per i docenti è prevista un'indennità aggiuntiva di 36.000 euro annui, al lordo degli oneri dell'amministrazione. Al docente con funzioni di coordinamento spetta una maggiorazione pari a un dodicesimo di tale indennità.

L'indennità di trasferimento di 15.000 euro, anch'essa lordo amministrazione, riguarda i docenti residenti fuori dalla provincia di Brindisi e titolari di cattedra. È corrisposta all'atto della presa di servizio ed è acquisita con tre anni scolastici continuativi di effettivo servizio presso le sezioni. Questi trattamenti non sono estensibili automaticamente al restante personale scolastico.

Articolo 6 – Personale scolastico in Friuli Venezia Giulia

La Regione Friuli Venezia Giulia può finanziare con risorse proprie un incremento del personale scolastico a supporto organizzativo e didattico delle scuole statali del sistema regionale, ulteriore rispetto alle dotazioni assegnate secondo i parametri nazionali.

Per fronteggiare la carenza di personale nelle istituzioni con insegnamento bilingue, la Regione può finanziare contratti a tempo determinato per docenti madrelingua o esperti nell'insegnamento del tedesco, anche privi di abilitazione. Le assunzioni avvengono mediante procedure comparative e sulla base del protocollo con l'Ufficio scolastico regionale e delle norme speciali previste dal decreto ministeriale.

Il personale così assunto partecipa a pieno titolo al consiglio di classe ed esercita le prerogative della funzione docente. Anche questa è una previsione territoriale specifica.

Articolo 7 – Dirigenti, reclutamento, abilitazione e funzionari

Fondo unico nazionale dei dirigenti scolastici

Per l'anno scolastico 2025/2026, il Fondo unico nazionale è incrementato nell'anno 2026 di 14 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato. Le somme sono destinate alla retribuzione di posizione variabile e di risultato dei dirigenti scolastici, con l'obiettivo della progressiva armonizzazione con la restante dirigenza pubblica non generale.

Educazione al rispetto e contrasto alla violenza di genere

Le risorse per i percorsi formativi e didattici sull'educazione al rispetto, alle relazioni e sul contrasto alla violenza di genere sono destinate a favore delle scuole, superando il precedente passaggio tramite INDIRE. Il riparto avviene tra gli Uffici scolastici regionali con decreto ministeriale. Sono aggiunti 3 milioni di euro per il 2026 e 3 milioni per il 2027.

Accesso ai percorsi abilitanti dei precari

L'articolo 7, comma 5, lettera a), elimina dall'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 59/2017 la limitazione ai primi tre cicli dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale.

Il meccanismo di accesso riservato alle categorie già individuate dalla disposizione non è quindi più circoscritto ai primi tre cicli. La relazione illustrativa descrive l'intervento come messa a regime di tale accesso. Restano da rispettare i requisiti delle categorie interessate e la disciplina dei posti: la modifica non introduce un accesso indiscriminato per tutti i precari.

Requisiti transitori per gli ITP fino al 31 dicembre 2027

È prorogato dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2027 il termine previsto dall'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 59/2017. Per i concorsi per insegnanti tecnico-pratici banditi entro tale data

continua a operare il regime transitorio dei titoli di accesso, comprendente i diplomi richiesti per le rispettive classi della Tabella B.

Il riferimento decisivo è la data di indizione del concorso. I requisiti a regime si applicano ai concorsi banditi successivamente al termine prorogato, secondo la disciplina richiamata. La disposizione riguarda l'accesso ai concorsi ITP e non va automaticamente estesa ad altre procedure.

Proroghe dei supporti al PNRR e delle équipe formative

Il gruppo di supporto alle scuole per l'attuazione delle misure PNRR è prorogato fino all'anno scolastico 2028/2029. Sono inoltre aggiornate altre scadenze relative ai supporti amministrativi e alla continuità delle misure.

Il MIM può continuare ad avvalersi del contingente di esperti per monitoraggio e rendicontazione anche negli anni 2027, 2028 e 2029. Le équipe formative territoriali per l'innovazione didattica e digitale sono prorogate fino all'anno scolastico 2028/2029, con le relative autorizzazioni di spesa.

DSGA e Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione

Dall'anno scolastico 2027/2028 sono utilizzate per le assunzioni nell'Area le graduatorie regionali del concorso ordinario indetto con decreto dipartimentale n. 3122 del 12 dicembre 2024 e della procedura valutativa di progressione indetta con decreto dipartimentale n. 1897 del 17 luglio 2024.

Le nomine sono disposte sulla base delle disponibilità e nei limiti del contingente autorizzato, con priorità per i vincitori di entrambe le procedure. Se una graduatoria si esaurisce, i posti sono compensati a favore dei vincitori dell'altra.

Dopo le operazioni in favore dei vincitori, se residuano facoltà assunzionali, è consentito lo scorrimento oltre il numero dei posti banditi per regione. Lo scorrimento avviene in pari misura tra le due procedure; esaurita una graduatoria, si utilizza quella che conserva candidati.

Si apre quindi una possibilità di assunzione anche per gli idonei e gli ulteriori aspiranti graduati, ma l'effettiva nomina resta subordinata ai posti disponibili e alle facoltà autorizzate.

Altre disposizioni

Sono finanziate le Olimpiadi internazionali di chimica da svolgere in Italia nel 2028. Il comma 13 proroga inoltre al 31 dicembre 2028 il termine dell'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge n. 44/2023, relativo alle misure assunzionali nella pubblica amministrazione per giovani laureati e diplomati ITS Academy.

Articolo 8 – FMOF e attività conclusive del PNRR

Il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (FMOF) viene incrementato di 5 milioni di euro per il 2026. Le somme sono finalizzate a remunerare prestazioni di lavoro straordinario del personale delle istituzioni scolastiche, collegate all'aumento di scadenze e adempimenti, anche connessi alle attività conclusive degli investimenti e delle riforme PNRR di competenza del MIM.

La norma riconosce l'aggravio di lavoro prodotto da queste attività e prevede risorse dedicate. Per la contrattazione integrativa occorrerà verificare il riparto, la destinazione concreta alle scuole e le modalità di remunerazione delle prestazioni. Il testo non attribuisce un compenso automatico indistinto a tutto il personale.

Sono inoltre previsti un incremento una tantum dei compensi dei revisori dei conti, da definire con decreto interministeriale, con stanziamenti di 2,5 milioni nel 2026 e 1,5 milioni nel 2027; un milione nel 2026 per il fondo destinato al personale scolastico comandato presso il MIM; 600.000 euro nel 2026 per il lavoro straordinario del personale del comparto Funzioni centrali in servizio presso il Ministero.

Articolo 9 – Istituti tecnici e professionali

Revisione del monte ore degli istituti tecnici

L'articolo sostituisce le tabelle relative all'autonomia e flessibilità nell'ambito della riforma degli istituti tecnici. Il curriculum distingue l'area di istruzione generale nazionale dall'area di indirizzo flessibile.

Il monte ore complessivo è di 2.112 ore nel primo biennio, 2.112 nel secondo biennio e 990 nel quinto anno. L'area generale conta rispettivamente 1.221, 990 e 462 ore; l'area di indirizzo flessibile 891, 1.122 e 528 ore.

La quota di curriculum a disposizione della scuola nell'area di indirizzo è pari a 132 ore nel secondo biennio e 99 nel quinto anno. Le ore di compresenza, già comprese nei totali, sono differenziate: nel settore economico 132 nel secondo biennio e 99 nel quinto anno; nel settore tecnologico-ambientale 330 nel primo biennio, 561 nel secondo e 297 nel quinto anno.

Le conseguenze sulle singole discipline e sugli organici devono essere lette congiuntamente alla disciplina ordinamentale e attuativa della riforma. I soli totali di area non permettono di determinare il numero delle cattedre delle singole classi di concorso.

Nuove denominazioni degli istituti

Gli istituti tecnici assumono la denominazione di «licei tecnologici» e gli istituti professionali quella di «licei professionali». Le denominazioni degli indirizzi sono sostituite secondo l'allegato 1 al decreto.

La norma mantiene espressamente fermo l'assetto ordinamentale di riferimento. Il cambio di nome non determina quindi, da solo, la trasformazione dei relativi percorsi in licei ordinari. Fra le denominazioni figurano i licei tecnologici per amministrazione, finanza e marketing e per il turismo e i licei professionali per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera.

Risorse per la filiera tecnologico professionale

Sono aggiunti 10 milioni di euro per il 2027 alle risorse dell'articolo 4 della legge n. 121/2024, relativo alla promozione della filiera formativa tecnologico-professionale 4+2.

Articolo 10 Struttura di missione PNRR

L'articolo interviene sulla funzionalità della Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e sulle scadenze del relativo assetto organizzativo.

La Struttura è autorizzata a stipulare o prorogare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato dal 1° gennaio al 30 giugno 2027, entro un contingente di 26 unità di personale non dirigenziale. Si tratta principalmente di misure per l'organizzazione centrale del PNRR, con incidenza indiretta sulle istituzioni scolastiche.

Articolo 11 – Edilizia scolastica e prosecuzione dei cantieri

Per gli interventi di edilizia scolastica di titolarità del MIM, finanziati in tutto o in parte dal PNRR, avviati ma non ultimati entro la conclusione del Piano, continuano ad applicarsi fino al completamento le disposizioni di semplificazione richiamate dall'articolo 7-ter, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge n. 22/2020.

L'obiettivo è consentire la prosecuzione degli interventi senza perdere, per il solo decorso del termine del Piano, il regime procedurale richiamato.

Il Ministero può inoltre destinare una quota non superiore al 2% delle risorse di bilancio degli interventi individuati dal comma 2 all'assistenza specialistica per programmazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo. La possibilità è soggetta alle condizioni indicate dalla norma, anche rispetto al Fondo per l'avvio di opere indifferibili e all'assistenza tecnica già utilizzata. Sono consentiti accordi con altre amministrazioni e affidamenti in house.

Articolo 12 – Famiglie straniere apprendimento linguistico e riconoscibilità

Segnalazione ai servizi sociali e percorso di italiano

Le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, escluse le scuole straniere in Italia e quelle europee, devono segnalare tempestivamente ai servizi sociali i casi in cui persistenti barriere linguistiche dei genitori stranieri ostacolano l'integrazione e il percorso educativo del minore, incidono sul suo comportamento scolastico o sull'osservanza del Patto di corresponsabilità.

I servizi sociali valutano la situazione e definiscono un progetto personalizzato di sostegno alla genitorialità che prevede un percorso gratuito di alfabetizzazione e apprendimento dell'italiano presso i CPIA, finalizzato a una certificazione almeno di livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento. Ove possibile, sono previsti anche percorsi di sostegno alla corresponsabilità educativa.

Sono esonerati i soggetti con gravi limitazioni dell'apprendimento linguistico dovute a età, patologie o disabilità, certificate da una struttura pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Il testo contempla inoltre motivate impossibilità di frequenza connesse alla particolare natura delle funzioni esercitate.

Diffida e sanzione per mancato svolgimento del percorso

Il mancato svolgimento del percorso, senza comprovati motivi di salute, forza maggiore o altri gravi impedimenti documentati, è sanzionato se persiste dopo una formale diffida del CPIA ad adempiere entro 30 giorni.

La sanzione va da 200 a 1.000 euro. Il CPIA accerta la violazione e il prefetto irroga la sanzione. Il procedimento non si attiva per la sola cittadinanza straniera: presuppone le condizioni e i passaggi previsti dall'articolo.

Partecipazione alle attività con volto riconoscibile

È vietato partecipare alle attività curriculari ed extracurriculari con il volto coperto o con modalità che ne impediscano il riconoscimento, salvo specifiche e certificate ragioni sanitarie o ragioni connesse alle attività didattiche e formative. La formulazione è generale e non menziona uno specifico indumento.

Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione comporta una sanzione da 200 a 1.000 euro; se commessa da un minore, la sanzione si applica a chi esercita la responsabilità genitoriale. Il dirigente scolastico accerta la violazione e il prefetto irroga la sanzione. Le scuole devono adeguare il Regolamento d'istituto.

L'articolo deve essere attuato con le risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri. Le nuove funzioni di scuole, dirigenti e CPIA richiedono pertanto particolare attenzione ai carichi organizzativi.

Articolo 13 – Composizione delle classi e alunni stranieri

Limite del 30 per cento nelle classi prime

Dall'anno scolastico 2027/2028, nella formazione delle classi prime della primaria e della secondaria di primo e secondo grado è previsto un limite del 30% riferito a specifiche categorie di alunni con cittadinanza non italiana. Sono escluse dall'ambito applicativo le scuole straniere in Italia e quelle europee.

Nella primaria il testo considera gli alunni con cittadinanza non italiana che non sono nati in Italia oppure non hanno frequentato almeno due anni di scuola dell'infanzia. Nella secondaria il limite riguarda gli studenti con cittadinanza non italiana che non hanno frequentato con esito positivo il sistema nazionale di istruzione per almeno tre anni scolastici.

Il limite non riguarda dunque indistintamente tutti gli studenti stranieri. La verifica richiede anche l'esame delle condizioni scolastiche e, per la primaria, della nascita indicata dalla disposizione.

Distribuzione territoriale e vicinanza al domicilio

Se il numero delle domande non consente di rispettare il limite, gli Uffici scolastici di ambito territoriale, sentiti i dirigenti interessati, adottano misure per distribuire in modo equilibrato gli alunni tra scuole vicine.

Devono rispettare la prossimità al domicilio, considerare la dislocazione dei plessi e le particolari esigenze familiari legate all'assistenza di persone con disabilità grave, oltre ad altre esigenze eccezionali e documentate che impediscano soluzioni alternative.

Gli Uffici territoriali vigilano sull'effettivo diritto allo studio, in particolare per i minori soggetti all'obbligo di istruzione, e individuano un referente per le iscrizioni con funzioni di raccordo con le scuole.

Iscrizioni già interessate dal 2026/2027

Per le iscrizioni in corso d'anno alla classe prima e per quelle a inizio o in corso d'anno alle classi successive, la disposizione sull'inserimento in classi che rispettino il limite si applica già dall'anno scolastico 2026/2027.

Va quindi distinta la decorrenza generale per la costituzione delle classi prime da quella anticipata prevista dal comma 3 per le altre ipotesi di inserimento.

Fondo per il potenziamento della lingua italiana

Per le scuole nelle quali il limite non possa essere rispettato neppure dopo le misure organizzative, è istituito un fondo di 3.400.000 euro nel 2027 e 14.139.760 euro annui dal 2028, destinato ad attività extracurricolari per potenziare le competenze linguistiche di base in italiano.

Il riparto avviene con decreto ministeriale. Le attività possono essere realizzate anche tramite accordi con CPIA, enti del Terzo settore e soggetti istituzionali del territorio.

Individuazione della classe da parte del collegio dei docenti

L'articolo modifica anche l'articolo 45, comma 2, del DPR n. 394/1999. La formula che individuava la classe corrispondente all'età anagrafica, salvo diversa deliberazione, viene sostituita con il riferimento alla classe individuata dal collegio dei docenti con propria delibera.

È inoltre eliminato il riferimento espresso alla classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età. Il cambiamento attribuisce maggiore rilievo alla deliberazione collegiale, da assumere nel quadro degli altri criteri della disposizione e della tutela del diritto allo studio.

Articolo 14 – Università e ricerca

Per i titolari dei progetti finanziati dalle Azioni di mobilità Marie Skłodowska-Curie Doctoral Networks viene esclusa l'applicazione del limite temporale richiamato dall'articolo 22-ter, comma 1, della legge n. 240/2010.

Sono destinati 9,5 milioni di euro per il 2026 alla partecipazione italiana ai partenariati europei di ricerca e innovazione, con riferimento anche a PRIMA e Sustainable Blue Economy Partnership, a progetti coerenti con il Piano Mattei per l'Africa e al rafforzamento internazionale delle infrastrutture di ricerca e tecnologiche.

Dal 1° gennaio 2027 viene inoltre resa strutturale la destinazione delle risorse richiamate dall'articolo 1, comma 297, lettera b), della legge n. 234/2021 alle finalità di valorizzazione del personale tecnico-amministrativo universitario, negli importi da definire nel contratto collettivo nazionale.

Articolo 15 – Entrata in vigore

La disposizione stabilisce l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la presentazione alle Camere per la conversione in legge. Le decorrenze differite previste nei singoli articoli restano distinte dall'entrata in vigore generale del decreto.

Simone Craparo